



COMUNE DI CUNEO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER L'ASILO NIDO COMUNALE N. 1 – PERIODO 1.1.2015-31.12.2016.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di derrate alimentari occorrenti per l'Asilo Nido n. 1 di via Silvio Pellico, suddivisa nei seguenti lotti:

1. frutta fresca e verdura provenienti da agricoltura biologica e convenzionale;
2. carne, pollame e uova;
3. prodotti alimentari surgelati;
4. pasta, semola e riso;
5. olio extra vergine di oliva e olio di semi di arachide;
6. formaggio, burro, latte e yogurt;
7. generi alimentari vari di drogheria.

Art. 2 – Quantità presunta, caratteristiche, periodicità delle consegne e sistema di controlli dei prodotti per ciascun lotto

Il quantitativi, le caratteristiche dei prodotti, la periodicità delle consegne nonché il sistema di controlli sulle forniture relativi a ciascun lotto sono contenuti nell'allegato (**Allegato A**) al presente capitolato.

I quantitativi non sono impegnativi per il Comune in quanto il consumo è subordinato al numero dei frequentanti o ad altre cause e circostanze. La fornitura dovrà essere eseguita anche per quantitativi maggiori o minori ed impegnerà la Ditta alle stesse condizioni. Il Comune si riserva anche il diritto di cessare in qualsiasi momento gli acquisti per motivi legati alla riorganizzazione del servizio e di risolvere quindi il contratto di fornitura previa comunicazione da inviarsi almeno 90 gg. prima della cessazione.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto per ciascun lotto avrà durata di anni due a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016. Alla scadenza del contratto la ditta appaltatrice è tuttavia tenuta alla prosecuzione della fornitura alle stesse condizioni sino all'affidamento della fornitura al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata, per un periodo comunque non superiore a tre mesi.

Art. 4 – Importo della fornitura

L'importo presunto della fornitura è così determinato

n. lotto	Descrizione Lotto	Importo presunto iva esclusa per il biennio 2015/2016
1	frutta fresca e verdura da agricoltura biologica e convenzionale;	26.000,00
2	Carne, pollame e uova;	12.500,00
3	prodotti alimentari surgelati;	6.000,00
4	pasta, semola e riso;	2.500,00
5	olio extra vergine di oliva e olio di semi di arachide;	2.100,00
6	formaggio, burro, latte e yogurt;	12.500,00
7	generi alimentari vari di drogheria	5.400,00

Gli importi sono comprensivi di trasporto, facchinaggio e ogni altra spesa accessoria. L'offerta si intende per merce a peso netto franco Asilo Nido n. 1 a rischio della ditta fornitrice.

Art. 5 – Validità dell'offerta

La ditta dovrà garantire la validità dei prezzi, gli stessi saranno impegnativi e vincolanti, fissi e invariati per tutta la durata dell'appalto.

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall'Osservatorio di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio del comune di Cuneo.

Il Comune si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 6 - Responsabilità

L'impresa si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamenti ed intossicazioni conseguenti all'ingerimento di cibi contaminati o avariati forniti dalla stessa ed esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'impresa, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 7 - Penalità

La ditta aggiudicatrice nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a quanto prescritto dal presente capitolato e relative schede tecniche.

Eventuali inadempienze rilevate dal Comune o ad esso comunicate dagli organi di controllo determineranno l'applicazione di una penale che sarà determinata tra un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 1.000,00 in base alla gravità dell'infrazione e su giudizio insindacabile del dirigente responsabile.

In particolare:

- per ritardo o mancata consegna delle derrate ordinate entro i limiti stabiliti sarà applicata una penale di Euro 50,00;
- per mancato rispetto degli standards merceologici sarà applicata una penale di euro 1.000,00;
- per non corrispondenza del peso netto della merce consegnata con quello dichiarato nelle bolle di accompagnamento sarà applicata una penale di euro 200,00;
- nel caso di non conformità tra merce consegnata e la dichiarazione riportata nel documento di accompagnamento sarà applicata una penale di euro 100,00;
- per confezionamento delle derrate alimentari non conformi ai parametri del capitolato ed alle disposizioni legislative in materia sarà applicata una penale di euro 100,00 per prodotto erroneamente confezionato;
- nel caso di non rispetto igienico degli automezzi adibiti al trasporto delle derrate alimentari come previsto dalla legge vigente sarà applicata una penale di euro 300,00.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione della inadempienza, alla quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica della contestazione.

Il provvedimento è assunto con determinazione dirigenziale.

Si procede al recupero della penalità da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

L'applicazione della penale di cui sopra non impedisce la risoluzione contrattuale e il risarcimento dei maggiori danni .

La penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate alla ditta in via amministrativa.

Art. 8 – Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle forniture di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese della ditta appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

Art. 9 – Spese a carico dell'appaltatore

Qualsiasi spesa inerente il contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'appaltatore.

Art. 10 – Pagamenti

Il pagamento delle forniture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Art. 11 – Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 118 del Codice (D.Lgs 163/2006) e dall'articolo 170 del Regolamento (DPR 207/2010).

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 135 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione delle forniture, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione delle forniture, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le forniture regolarmente effettuate fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno dell'aggiudicatario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i..

Art. 13 – Fallimento, successione e cessione delle ditta

Il Comune, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Art. 14 – Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 15 – Novazione soggettiva

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del Codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Art. 16– Tutela delle personale rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 18 – Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

Art. 19 – Obblighi in tema di "Legge anticorruzione"

L'appaltatore all'atto dell'affidamento deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 20 – Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 272 e 273 del Regolamento, è il signor Gallo Spirito, funzionario del Settore Ragioneria e Tributi — tel. 0171 444261 — fax 0171444284 — e-mail: spirito.gallo@comune.cuneo.it

Il Responsabile del Procedimento è anche direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 300 — comma 1 — del Regolamento.

